

**Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e della L.R. 38/2007, di servizi di manutenzione di apparecchiature ed impianti antincendio.**

**Codice Identificativo di Gara (CIG): Z4B23D9D69**

Con la presente l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (di seguito IRPET) richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, descritta nel paragrafo 3 - 'CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO' del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: **<http://www.e.toscana.it/start> - sezione "Enti ed Agenzie Regionali"**.

Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta è necessario accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana - Giunta Regionale - START GR" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <http://www.e.toscana.it/start>, sezione "Enti ed Agenzie Regionali", accedendo alla sezione "Il progetto" posta in alto a sinistra della home page.

## **REQUISITI INFORMATICI**

Per poter operare sul sistema l'operatore economico dovrà essere dotato della necessaria strumentazione:

- I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
- Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.
- Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.

## COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata (o PEC, se specificata) indicata dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/R (aggiornato con DPGR 16/02/2015 n. 16/R) - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche. Le comunicazioni inviate sono replicate sul sito nell'area relativa alla presente procedura. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

Per la consultazione delle comunicazioni l'operatore economico deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la presente procedura;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

## RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere **formulate nell'area riservata alla presente procedura**, all'indirizzo: [www.e.toscana.it/start](http://www.e.toscana.it/start), sezione "Enti ed Agenzie Regionali" attraverso l'apposita sezione "Comunicazioni", utilizzando la funzione "Invio comunicazione/richiesta chiarimento". Attraverso lo stesso mezzo IRPET provvederà a fornire le risposte.

### 1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla procedura di affidamento l'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni preclusive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

A tal fine l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara di cui al successivo paragrafo 2.1, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

**Non è obbligatorio il preventivo sopralluogo ai fini della formulazione dell'offerta. L'operatore economico può, di propria iniziativa, richiedere di effettuare un sopralluogo, concordando preventivamente data ed orario del medesimo con il responsabile del procedimento.**

**In ogni caso, la presentazione dell'offerta implica la piena conoscenza e l'accettazione di tutti gli elementi, nessuno escluso, che possono concorrere alla determinazione dell'offerta.**

## **SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007. La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

I.R.P.E.T. a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

## **2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per presentare l'offerta, l'operatore economico, dopo l'identificazione, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12:00 DEL GIORNO 12/06/2018** la seguente documentazione:

- 2.1 OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE**
- 2.2 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI, AI SENSI DELL'ART. 1341, C. 2, DEL CODICE CIVILE**
- 2.3 COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- 2.4 DETTAGLIO ECONOMICO**

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line:
  - “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
  - “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta);
  - “Offerta e documentazione” (passo 4 offerta economica della procedura di presentazione offerta);
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema e relativo alla “offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto;

- Compilare ed inserire nel sistema il documento “tracciabilità flussi finanziari” (corredato da documento di identità del sottoscrittore) ed il documento “accettazione clausole contrattuali” debitamente compilati, dopo averli convertiti in PDF e firmati digitalmente;
- Predisporre ed inserire nel sistema il documento “offerta tecnica” dopo averlo convertito in pdf e firmato digitalmente;
- Compilare ed inserire nel sistema il documento “dettaglio economico”, allegato alla presente richiesta in formato excel, dopo averlo convertito in pdf e firmato digitalmente.

#### **NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

**La documentazione richiesta dal presente documento, prima di essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico, deve essere convertita in formato PDF/A.**

#### **2.1. OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE**

L'“Offerta economica - Dichiarazioni per la partecipazione”, contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

L'operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo form on-line, alternativamente:

- dichiarare l'insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell'impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

#### **OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, **inferiore all'importo a base di gara stimato in Euro 6.000,00 (seimila/00), al netto di IVA**, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni incluse nei servizi a canone come descritti al successivo paragrafo 3 – CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO.

L'operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line “offerta e documentazione” (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in euro, al netto di IVA, inferiore all'importo a base di gara sopra indicato.

**Nell'offerta economica l'operatore dovrà inoltre indicare, nell'apposito spazio, i costi della sicurezza afferenti l'impresa che costituiscono parte del prezzo complessivo offerto. In caso di assenza di costi della sicurezza, nell'apposito spazio dovrà essere indicato il valore 0 (zero).**

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

## **2.2 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE**

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" in formato PDF, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

## **2.3 COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di rendere le dichiarazioni finalizzate all'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche, di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. , l'operatore economico deve compilare l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "tracciabilità dei flussi finanziari". Il modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere quindi inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico, corredato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in un unico documento in formato PDF, successivamente sottoscritto con firma digitale da persona munita del potere di rappresentanza.

## **2.4 DETTAGLIO ECONOMICO**

La tabella del dettaglio economico, allegata in formato excel, dovrà essere compilata in aggiunta all'offerta economica, secondo le modalità di seguito riportate.

Nelle caselle con sfondo bianco (Colonna C) l'operatore economico dovrà indicare il **PREZZO UNITARIO (per prodotto e per ciascuna visita periodica) OFFERTO PER I SERVIZI A CANONE**, da eseguirsi nei contenuti e con le modalità descritte al successivo paragrafo 3 – "CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO", articolo 2, e nel documento "Capitolato prestazionale" allegato al presente documento. Nelle caselle a sfondo grigio di cui alle Colonne B ed E sono già predefiniti a cura di IRPET, non modificabili dall'operatore economico, i seguenti dati:

- il numero di apparecchi e di impianti oggetto dei servizi di manutenzione (Colonna B);
- il numero delle visite periodiche entro la durata del contratto (Colonna E).

La tabella excel del dettaglio economico è predisposta perché siano automaticamente calcolati:

- in Colonna D, il prezzo totale offerto dei servizi a canone per ciascuna visita di controllo;
- in Colonna F, il prezzo totale offerto dei servizi a canone per la durata contrattuale.

**NOTA BENE.** Il prezzo complessivo offerto per la durata contrattuale riferito al **GRUPPO DI POMPAGGIO** (colonna F della tabella) si intende comprendere, oltre l'attività di controllo e manutenzione con periodicità **TRIMESTRALE**, anche **l'effettuazione del controllo di funzionamento con periodicità MENSILE** e relativa registrazione.

Il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico (totale della colonna D della tabella) deve corrispondere all'importo indicato nell'offerta economica presentata dall'operatore, come indicata al precedente paragrafo 2.1.

I prezzi unitari offerti di cui alla Colonna C costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali sulla cui base saranno fatturati i corrispettivi dei servizi a canone.

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, ed il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari indicati nel dettaglio economico sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto all'importo indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Nella tabella di dettaglio economico è inoltre richiesto di indicare:

- **il prezzo orario della mano d'opera**
- **lo sconto a listino su materiali e pezzi di ricambio**

entrambi riferiti agli **interventi esclusi dalle attività periodiche ("servizi extra-canone")**, come specificati all'art. 2 del paragrafo 3 – "CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO", articolo 2, e nel documento "Capitolato prestazionale" allegato al presente documento.

**Tali valori non rientrano nella formazione dell'offerta economica di cui al precedente paragrafo 2.1. Tuttavia, essi costituiscono la base di riferimento contrattuale per la predisposizione dei preventivi e per la quantificazione dei corrispettivi relativi all'esecuzione dei "servizi extra-canone".**

Il dettaglio economico, prima di essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico, deve essere convertito in formato PDF/A.

### 3. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

#### Premessa

*IRPET è Ente pubblico di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale della Toscana, ordinato da Regione Toscana con L.R. 29 luglio 1996, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione economica.*

*IRPET ha sede a Firenze, in via Pietro Dazzi 1, presso Villa la Quiete alle Montalve, nella medesima parte di immobile ove hanno sede l'Agenzia Regionale di Sanità ed il Centro per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del Paziente.*

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione riguarda i servizi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio collocati nelle sedi di IRPET, Agenzia Regionale di Sanità e Centro per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del Paziente presso Villa La Quiete alle Montalve, via Pietro Dazzi 1, a Firenze.

Alcune apparecchiature (estintori) sono collocati presso le postazioni di dipendenti che svolgono le proprie mansioni nella modalità di telelavoro. La prestazione contrattuale comprende l'esecuzione della manutenzione di queste attrezzature presso le postazioni di telelavoro esterne alla sede degli Enti sopra indicata, qualora IRPET lo richieda espressamente.



## **ART. 2 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Le prestazioni di cui al precedente art. 1 consistono in:

- a) **SERVIZI A CANONE**, costituiti da attività periodiche di controllo e manutenzione programmata delle attrezzature e degli impianti antincendio di seguito elencati:
- n. 48 estintori a polvere Kg. 6
  - n. 27 estintori Co2 Kg. 5
  - n. 29 estintori a polvere Kg. 6 da revisionare
  - n. 15 estintori Co2 Kg. 5 da revisionare
  - n. 33 porte tagliafuoco REI 120
  - n. 7 porte di emergenza
  - n. 3 evacuatori fumo calore
  - n. 13 naspi/idranti
  - n. 1 gruppo di pompaggio

Il corrispettivo delle attività di controllo e manutenzione programmata degli estintori che IRPET chiederà di eseguire presso le postazioni di telelavoro rientra nell'importo dei servizi a canone, fatto salvo il rimborso del costo chilometrico omnicomprendivo, stabilito in euro 0,40 (zerovirgolaquaranta), con distanza calcolata tramite portale GoogleMap dalla sede dell'Aggiudicatario alla sede della postazione di telelavoro.

b) **SERVIZI EXTRA-CANONE**, costituiti da:

- attività di ripristino del regolare funzionamento delle attrezzature e degli impianti, a seguito di riscontro di guasto o rottura in occasione delle attività periodiche di controllo e manutenzione o di segnalazione di IRPET relativa a sopravvenuto guasto o malfunzionamento;
- servizio di reperibilità su chiamata di IRPET per segnalazione di guasto o malfunzionamento.

Le caratteristiche delle prestazioni contrattuali, relative sia ai servizi a canone che ai servizi extra-canone, e le modalità di loro esecuzione sono descritte nel documento **“Capitolato prestazionale”** allegato al presente documento, che costituisce allegato tecnico al contratto.

## **ART. 3 – AVVIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE**

1. La prestazione ha decorrenza dalla data di stipula del contratto e termina il 31 dicembre 2020. Entro la durata del contratto sono previsti 5 controlli a periodicità semestrale e 10 controlli a periodicità trimestrale, 5 dei quali concomitanti con i primi, nonché 28 prove di funzionamento del gruppo di pompaggio a periodicità mensile, di cui 10 concomitanti con i controlli a periodicità trimestrale.
2. IRPET si riserva la facoltà di prorogare la durata della prestazione, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il periodo necessario alla conclusione delle procedure di selezione di un nuovo contraente, e comunque non superiore a 6 (sei) mesi.
3. Qualora nel periodo contrattuale sopra indicato intervenga l'attivazione di contratto o convenzione di Consip S.p.A. o di altro soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 ovvero di centrale regionale di committenza di cui all'art. 1, comma 455, della legge n. 296/2006, avente ad oggetto i medesimi servizi che costituiscono la prestazione, IRPET recederà anticipatamente dal contratto, in conformità con quanto

stabilito dalla normativa statale e regionale in materia di convenzioni e contratti stipulati da soggetti aggregatori e da centrali di committenza.

#### **ART. 4 - GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO**

1. Ogni comunicazione inerente la gestione del presente affidamento dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (la casella di posta elettronica certificata di IRPET è [protocollo.irpet@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.irpet@postacert.toscana.it)), ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 9.
2. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### **ART. 5 - IMPORTO STIMATO**

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro 7.550,00 (settemilacinquecentocinquanta/00), oltre ad IVA di legge, di cui:
  - a) Euro 6.000,00 (seimila/00) quale **importo a base di gara** per la remunerazione dei servizi a canone;
  - b) Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) quale massimo importo presunto, non soggetto a ribasso, per la remunerazione degli oneri relativi ai servizi extra-canone e per il rimborso del costo chilometrico sostenuto per l'esecuzione delle attività periodiche di controllo e manutenzione presso le sedi delle postazioni di telelavoro;
  - c) Euro 50,00 (cinquanta/00) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle misure per ridurre i rischi da interferenza, di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, come dal documento redatto ai sensi di quanto disposto all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allegato al presente documento, che sarà integrato e sottoscritto da IRPET e dal Fornitore in sede di redazione del 'Verbale di Attivazione'.

#### **ART. 6 - MODIFICA DI CONTRATTO**

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia, si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. In particolare, qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 60 della L.R. 38/2007, IRPET si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento o diminuzione della prestazione originaria nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.

#### **ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di decadenza ed eventuale azione di rivalsa di IRPET per il danno arrecato.



#### **ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Successivamente dalla verifica di conformità si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

#### **ART. 9 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni sopra riportate, sarà determinato dall'offerta economica presentata dall'operatore per l'esecuzione dei servizi a canone, contenente il prezzo complessivo offerto inferiore all'importo stimato a base d'asta.
2. Entro l'importo complessivo del contratto per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento cui il presente documento si riferisce, sarà compreso anche l'importo stimato complessivo, al netto di IVA, indicato al precedente art. 5, comma 1, lett. b), finalizzato alla remunerazione degli oneri relativi alle attività di cui al precedente art. 2, lett. b) (servizi extra-canone) Tale importo costituisce il limite massimo di spesa per gli interventi di ripristino del regolare funzionamento degli impianti autorizzabile sulla base del contratto. Ulteriori interventi di ripristino, se necessari, saranno oggetto di specifici atti di affidamento. Non vi è obbligo di corresponsione dell'importo come sopra indicato, né l'Affidatario potrà vantare diritti alla corresponsione, neppure in misura minima, del predetto importo. L'effettiva corresponsione dell'importo avverrà previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dell'intervento e relativa verifica di conformità.
3. La fatturazione sarà essere effettuata con cadenza semestrale posticipata, a seguito dell'esecuzione di due controlli a periodicità trimestrale e di un controllo a periodicità semestrale, previa verifica di conformità resa dal Dirigente responsabile del contratto.
4. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una **decurtazione dello 0,50%** e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Affidatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Affidatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
5. La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le modalità di seguito riportate.

Le fatture elettroniche, intestate ad IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi n. 1 - 50141 Firenze, C.F./P.IVA 04355350481, **Codice Univoco Ufficio (CUU) UFYD93**, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG **Z4B23D9D69**.

**Si rende noto che IRPET è soggetto all’applicazione del regime dello "split payment" .** Le fatture dovranno pertanto essere emesse tenendo conto delle specifiche indicazioni relative al regime di “split payment”, rinvenibili sul sito istituzionale dell’IRPET (<http://www.irpet.it/split-payment> ).

Le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica sono pubblicate sul sito istituzionale dell’IRPET. Si raccomanda di prenderne visione accedendo al sito al seguente link:

<http://www.irpet.it/fatturazione-elettronica-2>

6. Il pagamento dei corrispettivi sarà disposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato secondo le modalità di seguito stabilite, a seguito di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche secondo le norme in vigore e nel rispetto delle modalità sopra richiamate, **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa**. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, IRPET non darà corso al pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’affidatario.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’IRPET procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’affidatario e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l’Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Affidatario per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un’inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
8. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, IRPET tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui

all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. IRPET segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

10. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, utilizzando il modello disponibile nella documentazione di gara, il numero o i numeri di conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare ad IRPET eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: **Z4B23D9D69**. Tale codice dovrà inoltre essere riportato sulle fatture trasmesse in modalità elettronica.
11. In caso di subappalto, la disciplina in materia di tracciabilità finanziaria si attua con le seguenti modalità:
  - l'inserimento nel contratto di subappalto delle clausole che regolano la tracciabilità;
  - la comunicazione, da parte del subappaltatore, del/dei conti correnti dedicati e dei soggetti delegati che operano sugli stessi;
  - il pagamento dei corrispettivi attraverso i conti correnti dedicati e mediante il codice CIG dell'appalto principale.
12. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione ad IRPET ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
13. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dall'Aggiudicatario, IRPET provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.  
Il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale; ogni eventuale variazione nei dati indicati dall'Affidatario con il suddetto modulo dovrà essere comunicata ad IRPET entro 7 giorni dal loro verificarsi.
14. L'IRPET, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Affidatario fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ**

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 38/2007, l'Affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L'Affidatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'IRPET del buon andamento dello stesso.
3. L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. L'Affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Affidatario, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Affidatario non può opporre eccezioni, né ha titolo per il risarcimento di danni.
5. L'Affidatario, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di IRPET che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sull'Affidatario, restandone sollevato IRPET.
6. L'Affidatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo art. 11.
7. Per effetto di quanto stabilito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), l'Affidatario è tenuto ad osservare le regole di condotta contenute nei codici di comportamento applicabili al personale di IRPET, disponibili sul sito istituzionale [www.irpet.it](http://www.irpet.it), nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali - Atti generali - Codici di condotta" e si impegna ad estenderne l'osservanza ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
8. La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'IRPET costituisce causa di risoluzione del rapporto con IRPET, ai sensi del successivo art. 13.

9. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'IRPET, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Istituto nei propri confronti.
10. L'accertamento della violazione degli obblighi derivanti dal citato art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, è causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del successivo art. 12.

#### **ART. 11 - RISERVATEZZA**

1. Nel corso dell'esecuzione del servizio, l'Affidatario, ed eventualmente il Subappaltatore, potranno accedere a documenti emessi od in possesso dell'IRPET, impegnandosi a non utilizzare i suddetti documenti per fini diversi dall'esecuzione del presente affidamento.
2. Tutte le informazioni ed i fatti di cui i l'Affidatario, l'eventuale Subappaltatore ed i soggetti ad essi afferenti verranno a conoscenza in relazione all'espletamento delle prestazioni affidate, dovranno rimanere segreti e non potranno essere divulgati.
3. Qualora le prestazioni contrattuali configurino circostanze e fattispecie per le quali si renda necessaria l'applicazione della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), l'Affidatario, ed eventualmente il Subappaltatore, saranno chiamati dal Titolare del trattamento ad adempiere agli obblighi previsti dalla suddetta normativa quali Responsabili del trattamento, con i contenuti ed alle condizioni dalla stessa stabiliti.
4. In tale caso, l'assunzione ed il rispetto da parte dell'Affidatario, ed eventualmente del Subappaltatore, degli obblighi e delle responsabilità di cui alla citata normativa costituiscono presupposti della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **ART. 12 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. IRPET, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto, provvede a contestare all'Affidatario, per iscritto, le suddette inadempienze, con l'obbligo da parte dell'Affidatario di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
2. La contestazione potrà riguardare il mancato o l'inesatto adempimento nel caso di:
  - mancata o ritardata esecuzione delle attività;
  - non conformità delle prestazioni (in termini qualitativi e quantitativi) rispetto a quanto pattuito con IRPET.
3. Nel caso in cui l'Affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, IRPET provvede ad applicare **una penale pari ad Euro 10,00 (dieci/00)** per ogni giorno di ritardata esecuzione delle prestazioni o di ripristino delle condizioni qualitative e quantitative di resa delle prestazioni, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta regolare esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di IRPET ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di IRPET di richiedere il risarcimento del maggior danno.
5. Qualora, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'esecuzione delle prestazioni non avvenga o ritardi per negligenza dell'Affidatario, IRPET procede ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016. L'eventuale risoluzione del rapporto sarà disposta dall'IRPET con atto motivato e comunicata mediante PEC con preavviso di 15 giorni.
6. IRPET procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:
  - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - in caso di subappalto non autorizzato da IRPET;
  - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della dell'IRPET da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario, compresi quelli del subappaltatore;
  - in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
  - in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta o di accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni.
7. In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 e 1456 espressamente previsti nel presente documento, IRPET applica la disciplina dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 13 - RECESSO**

1. IRPET si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Affidatario con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. In caso di recesso di IRPET, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
3. È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

#### **ART. 14 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto in questo documento, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.



#### **ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. Le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico della Società affidataria.

#### **ART. 16 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l'IRPET sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### **RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO**

Ai fini della presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è il dott. Carlo Pagliazzi – tel. 055 4591 253 – [carlo.pagliazzi@irpet.it](mailto:carlo.pagliazzi@irpet.it).

#### **4. AVVERTENZE**

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione invierà le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

#### **5. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

IRPET, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato.

Ai sensi dell'art. 16 L.R. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Amministrazione, prima dell'affidamento, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell'operatore economico, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;



- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dall'Amministrazione alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

**Nel caso in cui sia necessario provvedere in via di urgenza, al fine di garantire il corretto funzionamento di IRPET ed evitare eventuali e potenziali danni per lo stesso, l'affidamento può essere disposto nelle more della conclusione dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico, fatto salvo l'inserimento nel contratto, ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, di espressa condizione risolutiva in caso di sopravvenuto esito negativo dei controlli.**

Dopo il provvedimento di affidamento IRPET invita l'Affidatario a:

- costituire garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato di seguito;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

#### **GARANZIA DEFINITIVA (ART. 103 D.LGS. 50/2016)**

**L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.**

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva può essere ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione di scrittura privata tra le parti.

L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta.

I costi derivanti dalla sottoscrizione del contratto sono a carico dell'Affidatario.

#### **6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti dagli operatori economici che presentano l'offerta saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, per le finalità di gestione della procedura e, successivamente all'instaurazione del rapporto con l'Aggiudicatario, per le finalità inerenti al gestione del rapporto medesimo.

A tal fine si fa presente che:

1. Il titolare del trattamento è IRPET, con sede in via Pietro Dazzi 1, 50141 Firenze, tel. 055-459111, fax 055-4591240, PEC [protocollo.irpet@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.irpet@postacert.toscana.it).
2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e di aggiudicazione del servizio ed il loro mancato conferimento preclude alla partecipazione dell'operatore economico alla procedura di affidamento. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, né saranno diffusi, se non per obbligo di legge.
3. I dati saranno detenuti presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Servizio Attività Amministrative e Finanziarie) e presso l'Ufficio protocollo dell'IRPET per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati agli atti dell'Ufficio Protocollo per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
4. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato Regolamento UE 2016/679, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([dpo@irpet.it](mailto:dpo@irpet.it)).
5. Gli interessati potranno inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>).

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana.

**Il Dirigente responsabile del contratto**

Dott. Carlo Pagliazzi

*firmato digitalmente (\*)*

*“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso IRPET in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.”*